



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

FRANCESCO TERRUSI	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere rel.
PAOLA VELLA	Consigliere
COSMO CROLLA	Consigliere
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere

Oggetto:

Liquidazione giudiziale - Procedimento unitario - Reclamo Ud. 24/2/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12335/2023 R.G. proposto da
INTERNATIONAL COMPANY MARINE S.r.l., elettivamente
domiciliata all'indicato indirizzo PEC dell'avv. Giuseppe
Pierfrancesco Mussumeci, che la rappresenta e difende

- ricorrente -

contro

ELECTRICAL MARINE S.r.l.

- intimata -

avverso la sentenza n. 1338/2023 della Corte d'Appello di
Milano, depositata il 26.4.2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del
24.2.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

Su istanza della creditrice Electrical Marine S.r.l. il
Tribunale di Milano dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di
International Company Marine S.r.l., non comparsa nel



procedimento avviato ai sensi dell'art. 40 c.c.i.i. (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: d.lgs. n. 14 del 2019), nonostante la notificazione a mezzo PEC del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

International Company Marine S.r.l. propose reclamo contro la sentenza del tribunale, esponendo che il debito verso Electrical Marine S.r.l. avrebbe potuto essere saldato mediante finanza esterna e che il patrimonio della società era sufficiente per pagare tutti i debiti residui.

La Corte d'Appello di Milano rigettò il reclamo.

Contro la sentenza della corte territoriale International Company Marine S.r.l. ha presentato ricorso per cassazione, notificato alla creditrice Electrical Marine S.r.l., affidato a un unico motivo.

Electrical Marine S.r.l. è rimasta intimata.

Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'unico motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. Effetto devolutivo pieno ed automatico del reclamo ex art. 51 CCII. Violazione e falsa applicazione dello stato di insolvenza di cui all'art. 2, lettera b), CCII ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma [1], n. 3 e n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione».

La ricorrente si duole che la corte d'appello non le abbia dato l'occasione di provvedere al pagamento, mediante finanza esterna, della creditrice che aveva richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale, in modo da ottenere il ritiro dell'istanza e la revoca della sentenza reclamata. Sostiene che, in questo modo, il giudice del reclamo avrebbe violato le norme di diritto



indicate in rubrica, «negando al reclamo la piena cognizione» e precludendo «un coinvolgimento dell'intera vicenda giudiziale nel suo complesso».

2. Il ricorso è inammissibile.

La Corte d'Appello di Milano ha svolto correttamente il suo compito limitandosi a constatare che nel reclamo non venivano messi in discussione i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e, in particolare, lo stato di insolvenza. Tant'è che veniva soltanto prospettata la possibilità del superamento di quello stato, mediante l'apporto di finanza esterna da parte dei soci e l'utilizzo del patrimonio sociale per la soddisfazione dei debiti residui.

È appena il caso di aggiungere che né nel reclamo, né nel ricorso per cassazione è stata contestata la regolarità del procedimento all'esito del quale il Tribunale di Milano dichiarò l'apertura della liquidazione giudiziale, sebbene la ricorrente esponga fatti volti in qualche modo a giustificare la sua mancata comparizione in quella sede.

La lettura dell'effetto devolutivo pieno del reclamo nel senso che esso imporrebbe alla corte d'appello di revocare la sentenza del tribunale anche nel caso di sopravvenuta cessazione dell'insolvenza è esposta in termini generici ed apodittici, senza alcun appiglio al testo delle disposizioni normative invocate e, in particolare, dell'art. 51 c.c.i.i. Né si riscontrano precedenti giurisprudenziali che pongano la questione in questi termini. In senso contrario, è sufficiente osservare che il pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo è un'ipotesi di chiusura della liquidazione giudiziale (art.



233, comma 1, lett. *b*) e non di revoca della sentenza di apertura.

Quanto poi all'ipotizzata desistenza del creditore che ha presentato la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, essa può efficacemente intervenire prima che sia pronunciata la relativa sentenza, ma non potrebbe certo valere per porre nel nulla una sentenza già pronunciata. Tanto più se si considera che la liquidazione giudiziale non viene aperta nell'interesse esclusivo del singolo creditore, tant'è che l'iniziativa può essere presa anche dal pubblico ministero (art. 38 c.c.i.i.).

3. L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti della procedura concorsuale, in persona del curatore, al quale il ricorso medesimo non risulta essere stato notificato. La presente decisione non comporta, infatti, alcun pregiudizio per la parte necessaria pretermessa, sicché un rinvio per provvedere alla notificazione del ricorso nei suoi confronti sarebbe superfluo e dunque contrario al principio di ragionevole durata del processo (Cass. S.u. n. 26373/2008).

4. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto difese la parte intimata.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:



dichiara inammissibile il ricorso;

dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.2.2026.

Il Presidente
Francesco TERRUSI

